

ISSN 1121-9238

ATTI
DELLA
ACCADEMIA PONTANIANA

NUOVA SERIE - VOLUME LIX

ANNO ACCADEMICO 2010

DLXIX DALLA FONDAZIONE



GIANNINI EDITORE
NAPOLI 2011

Seneca e il diritto

Nota del Socio Ord. Res. ANTONIO GUARINO

1. Seneca il filosofo era poi un buon conoscitore del diritto privato dei suoi tempi? A mente di G. Nicosia (*Jurisconsultorum acutae ineptiae*, in *St. Martini* 2 [2009] 865 ss., ivi bibliografia), si che lo era. Né deve far specie il fatto che nel suo trattatello *de beneficiis* (6.5.3) si trovi scritto che certe argomentazioni ivi precedentemente svolte circa il dovere morale di ricambiare i *benefits* ricevuti e circa le modalità del “*reddere beneficium*” siano sottigliezze da giureconsulto (*iurisconsultorum acutae ineptiae*): infatti, osserva sempre il N., queste parole, con tutto quel che segue, Seneca non le attribuisce a se stesso, ma le mette in bocca al paziente ascoltatore, Ebuzio Liberale, cui i notissimi sette libri dei suoi filosofemi vengono somministrati. Esatto. Dunque, conclude il N., non è giusto insinuare che il saggio e il dotto precettore del principe Nerone per non si sia reso conto che i giuristi dei suoi tempi avevano ormai respinto l’idea di una *usucapio hereditatis* e avevano fatto ricorso all’espedito striminzito della *usucapio pro herede* (ciò per il fatto che l’*hereditas* era una *res incorporalis* mentre l’usucapione, essendo basata sulla *possessio*, era concepibile solo in ordine alle *res corporales*). Senonché ecco venuto il momento in cui, sorvolando su alcuni particolari minori, io penso di dover intervenire. Forse il N. ha trascurato la controplica che Seneca ha opposto, parlando esclusivamente da Seneca, alle artificiose obiezioni di Liberale. Vogliamo scorrere insieme, pur se a volo di uccello, i capi 5 e 6 del libro sesto *de beneficiis*?

2. Presto fatto. I brani da passare in rivista sono tre: 6.5.1-2; 6.5.3-5, 6.6.1-3. Primo. In 6.5 1-2 Seneca spiega a Liberale che il beneficio non esige una restituzione, ma ricambiarlo è (moralmente) doveroso e aggiunge che il modo di dire “*reddere beneficium*” non va inteso alla lettera, ma significa che il beneficiario conferisce al beneficiante un equivalente di ciò che ha ricevuto da lui, cioè una sorta di *tantundem*, un *aliud pro illo*. Secondo. In 6.5 3-5 Seneca, accorgendosi di aver fatto un discorso piuttosto ambiguo, ammette che Liberale possa protestare e si esprime così: *Videris mihi dicere: “Perdis operam; quorum enim pertinet scire me, an maneat (beneficium) quod non debetur? Iurisconsultorum istae acutae ineptiae sunt, qui hereditatem negant usucapi posse sed ea, quae in hereditate sunt”*. Dopo di che Liberalis (sempre

come Seneca se lo figura) continua invitando il filosofo a spiegargli se ed entro quali limiti si sia tenuti alla resa del beneficio anche quando il beneficiante abbia fatto seguire al *beneficium* una *iniuria*, cioè un atto che non merita riconoscenza ma reclama vendetta. Nel *forum*, là dove fa giustizia il pretore, tutti sanno che vi sarebbero due azioni ben distinte (per esempio, l'*actio depositi* per il beneficio e l'*actio furti* per l'*iniuria*), ma non si capisce se anche tra i filosofi si ragioni a questo modo (*quid in vestra schola iuris sit*). Terzo brano. In 6.6. 1-3 Seneca, tutt'altro che turbato, ribatte: *Quae proposuisti mihi, Liberalis, certis legibus continentur, quas necesse est sequi: ... beneficium nulli legi subiectum est, me arbitro utitur*. E continua con altre lucubrazioni a ruota libera, che qui ci possiamo risparmiare di prendere in carico.

3. Conclusione. Almeno nell'ultimotratto del *de beneficiis*, Seneca non parla da buon conoscitore del diritto: non tanto perché attribuisce a Liberale e non a se stesso una conoscenza piuttosto approssimativa dell'*usucapio pro herede*, quanto perché non replica all'amico su questo punto delicato e perché agli altri *exempla* oppostigli da Liberale risponde con una genericissima e infondata attribuzione degli istituti giuridici a "*certae leges, quas necesse est sequi*". Tuttavia sarebbe avventato dedurre solo da ciò che Seneca il diritto dei suoi tempi non lo conoscesse bene. È chiaro come la luce del sole che in questa sede egli parlava esclusivamente da filosofo e se ne compiaceva non poco. Succede. E, ad ogni modo, vi è un'attenuante che gli va concessa. Infatti, dopo aver chiuso lo sproloquio del cap. 6, egli fortunatamente si accorge (nel cap. 7) che Liberale davvero non ne può più delle sue divagazioni e che gli conviene, se non finirla con il suo trattato, per lo meno cambiare discorso: *Vultus tuus...colligit rugas et trahit frontem, quasi longius exeam; videris mihi dicere: "Quo tantum mihi dexter abis? Huc dirige cursus/litus ama"* (Virg. *Aen.* 5. 162). Finalmente il filosofo l'ha imboccata. Barra a sinistra. Rotta su terraferma.